

Modifiche alle direttive SUAPE – febbraio 2018

Intese

All'art. 3 è stata chiarita l'esclusione dalla competenza del SUAPE per le procedure di intesa previste dal PPR.

Preavviso di rigetto nell'ambito del procedimento in autocertificazione

L'art. 10.2.3 è stato modificato prevedendo che *"Salvo che non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto l'amministrazione competente per le verifiche sul titolo abilitativo, che abbia rilevato una difformità direttamente o per il tramite del parere tecnico di un'amministrazione terza, è tenuta a trasmettere direttamente all'interessato, e a caricare sul software regionale, la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, la correzione di eventuali errori o l'effettuazione di opportune modifiche progettuali"*. In tal modo è stato chiarito che l'invio della comunicazione di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 spetta all'amministrazione competente per le verifiche sul titolo abilitativo, che potrebbe non coincidere con quella che ha rilevato la difformità nel caso in cui quest'ultima avesse un ruolo tecnico-consultivo.

Oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione

L'art. 12.3 e l'art. 22 sono stati modificati per recepire quanto previsto in merito dalla L.R. n. 11/2017.

In particolare l'art. 22, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 12.3, prevede che

"Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Nei procedimenti in autocertificazione, i termini temporali di validità del titolo edilizio decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 della Legge.

Nei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento".

Pertanto sia in caso di procedimento in autocertificazione che di conferenza di servizi l'efficacia del titolo è sospesa fino al pagamento degli oneri dovuti, ma i termini di validità del titolo abilitativo decorrono comunque dalla data in cui lo stesso si è formato.

Sanatorie edilizie

È stato completamente sostituito l'art. 16 sulle sanatorie edilizie. In particolare, non è più prevista la conferenza di servizi nell'ambito delle procedure di sanatoria, in quanto non sussiste alcun procedimento unico. Il nuovo testo è riportato di seguito:

"I procedimenti volti ad ottenere la sanatoria per interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo sono esclusi dalle disposizioni sul procedimento unico di cui agli articoli 31 e seguenti della Legge. Essi ricomprendono:

- a) *le sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una comunicazione con il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato:*
 - *mancata SCIA spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 4;*
 - *mancata comunicazione di edilizia libera di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 7;*
- b) *le sanatorie che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso:*
 - *accertamento di conformità di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 16;*
 - *mancata SCIA in cui l'importo della sanzione pecuniaria deve essere determinato, di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 2;*
 - *accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 167, comma 4.*

Le procedure da seguire per le sanatorie sono disciplinate dalla L.R. n. 23/1985, come modificata da ultimo dalla L.R. n. 11/2017. Relativamente agli interventi per i quali, nel corso del tempo, è mutato il titolo abilitativo di riferimento, si applica quanto previsto:

- dall'art. 15 (come sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 11/2017), comma 9, relativamente agli interventi attualmente ricadenti nella disciplina dell'edilizia libera: "Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di titolo edilizio o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8";
- dall'art. 10-bis (come sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2017), comma 6, relativamente agli interventi attualmente ricadenti nella disciplina della SCIA: "Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di permesso di costruire o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all'articolo 14".

In tutti i casi la pratica deve essere presentata presso il SUAPE.

Nei casi di cui alla precedente lettera a), quando per la sanatoria non sia necessario alcun atto di assenso espresso, il SUAPE applica in quanto analogo e per quanto compatibile con le normative di riferimento il procedimento in autocertificazione a 0 giorni di cui all'art. 34 della Legge e agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti direttive.

Per i casi di cui alla precedente lettera b) non trovano applicazione né il procedimento in autocertificazione (art. 34), né quello in conferenza di servizi (art. 37). In tali casi non si configura alcun procedimento unico e i singoli titoli abilitativi sono acquisiti con distinti procedimenti avviati presso gli uffici competenti a seguito della ricezione della documentazione dal SUAPE, secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili. I singoli uffici competenti provvedono direttamente all'emissione degli atti necessari, trasmettendoli al SUAPE per la notifica all'interessato senza necessità di emettere alcun ulteriore provvedimento.

In caso di acquisizione contestuale della sanatoria di cui alla precedente lettera b) e del titolo abilitativo per l'effettuazione di un nuovo intervento sullo stesso immobile, il proponente presenta al SUAPE un unico progetto riferito esclusivamente agli aspetti edilizi e ai titoli abilitativi ad esso direttamente connessi. Anche in tali casi non si configura alcun procedimento unico e i singoli titoli abilitativi sono acquisiti con distinti procedimenti avviati presso gli uffici competenti a seguito della ricezione della documentazione dal SUAPE, secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili. Il progetto deve essere istruito ed autorizzato, da ciascun soggetto coinvolto, unitariamente per i profili di sanatoria e per quelli relativi all'intervento da realizzare; il rilascio dell'atto è comunque subordinato all'accertamento della conformità delle opere abusive e al pagamento delle relative sanzioni. Nei casi di cui all'art. 16, commi 2/bis e 3/bis della L.R. n. 23/1985, l'effettuazione del nuovo intervento non può avvenire prima della conclusione positiva della verifica di cui allo stesso comma 3/bis, secondo periodo.

Nei casi di cui all'art. 35, comma 6 della L.R. n. 8/2015, se l'interessato opta per la presentazione contestuale di due progetti distinti in luogo di uno unico, i termini del procedimento e le attività istruttorie devono comunque essere avviati sin dalla data di ricezione delle singole pratiche; la conclusione del procedimento di sanatoria condiziona il rilascio del titolo per l'esecuzione del nuovo intervento ma non l'esecuzione delle necessarie verifiche, che devono essere compiute contemporaneamente a quelle relative alla sanatoria.

In caso di istanze di condono edilizio di cui all'art. 40, comma 6 della Legge n. 47/1985, si applica quanto previsto per gli interventi di cui alla precedente lettera b).

In ogni caso, gli oneri informativi nei confronti degli organi giudiziari restano in capo ai singoli uffici competenti per materia".

Pareri di organi collegiali

All'art. 18 è stato inserito, fra gli organi collegiali che intervengono nell'ambito della conferenza di servizi, il nucleo tecnico per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti alle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Inoltre è stato chiarito che "in caso di acquisizione del parere di organi collegiali di governo delle

pubbliche amministrazioni il SUAPE deve acquisire la deliberazione prima di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento”.

Concessione di spazi pubblici

All'art. 18 è stata riportata l'eccezione precedentemente inserita in un'apposita circolare: *“Qualora la concessione per l'occupazione dell'area sia l'unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore a 15 gg, il richiedente può presentare la richiesta al SUAPE o all'ufficio competente per materia, che procede secondo la disciplina di settore”.*

Manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo

All'art. 18 è stata riportato il chiarimento precedentemente inserito in un'apposita circolare: *“nei casi di attività svolte in occasione di manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo che, pur prevedendo un corrispettivo, sono svolte in forma del tutto contingente o temporanea da parte di soggetti non imprenditoriali, con proventi di norma destinati a finanziare attività sociali, è rimessa al soggetto organizzatore ogni valutazione sulla configurazione effettiva di un'attività produttiva di beni e servizi; in tali casi il titolo abilitativo può essere conseguito direttamente secondo le previsioni delle norme settoriali o, in caso di attività produttiva di beni e servizi, presso il SUAPE”.*

Accensione straordinaria di fuochi, lancio di razzi e fuochi d'artificio, spari ed esplosioni in occasione di manifestazioni ed eventi

All'art. 18 è stato chiarito che *“nelle more dell'adozione di specifiche direttive di raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, le autorizzazioni di cui all'art. 57 del R.D. n. 773/1931 e all'art. 110 del R.D. n. 635/1940 sono escluse dalla competenza del SUAPE e devono essere acquisite direttamente presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, che procede secondo le previsioni della norma settoriale”.*

Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento di strutture sanitarie

Gli articoli 3 e 18 e la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi sono stati adeguati per contemplare anche le procedure di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie a media e alta complessità, nonché l'accreditamento precedentemente escluso dalla competenza del SUAPE. Le direttive prevedono che *“nei casi di autorizzazione regionale all'esercizio di strutture sanitarie private a media e alta complessità, nonché di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990; la durata della conferenza di servizi è fissata in 90 giorni e il termine di conclusione del procedimento in 120 giorni consecutivi”.*

Esposizione al pubblico dei titoli abilitativi

All'art. 18 è stata aggiunta la precisazione per cui *“Nel caso in cui la normativa di settore preveda l'esposizione al pubblico di documenti, comunque denominati, creati in origine digitalmente, è data facoltà all'interessato di esporre l'originale digitale o la sua copia analogica, consentendo al pubblico di visionare l'originale dietro richiesta”*. In tal modo si mira a risolvere il problema dell'esposizione di documenti che non sono stati creati su supporto cartaceo.

AUA comprendente l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera

L'art. 19 è stato modificato precisando che *“Limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990 e per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento il SUAPE deve comunque attendere il parere dell'autorità competente in materia di emissioni in atmosfera”.*

Varianti urbanistiche

All'art. 21 sono state inserite delle apposite disposizioni di recepimento e raccordo fra la procedura di variante prevista dal D.P.R. n. 160/2010 e la disciplina urbanistica regionale. Il nuovo testo prevede che

“Per le varianti agli strumenti urbanistici si applicano le procedure ordinarie previste dall’art. 20 della LR 45/1989 e ss.mm.ii..

Limitatamente ai casi di cui all’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 160/2010, ovvero nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua zone omogenee D o le stesse abbiano un’estensione insufficiente in relazione all’impianto produttivo da realizzarvi, l’interessato può optare per la richiesta di variante allo strumento urbanistico contestuale alla presentazione al SUAPE del progetto completo dell’intervento, secondo il procedimento in conferenza di servizi. In tal caso, ove la conferenza di servizi abbia esito positivo, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, per l’attivazione delle procedure di cui all’art. 20 della LR 45/1989. L’emissione del provvedimento unico non può avvenire prima della conclusione della procedura di variante”.

Modifiche alla tabella di ricognizione dei regimi amministrativi (allegato B)

Sono state apportate le seguenti modifiche:

- al n° 11 (*Vendita mediante apparecchi automatici*) sono state apportate alcune modifiche per chiarire gli adempimenti effettivamente previsti e la competenza territoriale;
- al n° 85 è stata aggiunta l’attività di *Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio, cessione di materiali audiovisivi*, per la quale esiste già l’apposito modulo;
- al n° 112 (*Accensione straordinaria di fuochi, lancio di razzi e fuochi d’artificio, spari ed esplosioni in occasione di manifestazioni ed eventi*) è stata chiarita l’esclusione dalla competenza SUAPE in accordo con quanto disposto dalle direttive;
- al n° 121 (*Esercizio di scommesse, sale bingo e installazione di apparecchi VLT*) è stato chiarito che, come disposto dal D.Lgs. n. 222/2016, il titolo abilitativo può essere conseguito per il tramite del SUAPE o direttamente presso la Questura;
- al n° 134 (*Attività di autotrasportatore di merci in conto proprio*) è stato chiarito che l’adempimento è dovuto solo per il trasporto con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate o con trattori stradali;
- al n° 135 (*Attività di autotrasportatore di merci in conto terzi*) sono stati corretti i riferimenti normativi ed è stata eliminata l’indicazione della competenza della Provincia, lasciando solo la competenza della Motorizzazione Civile;
- al n° 190 (*Agenzie d’affari*) è stato chiarito che, come disposto dal D.Lgs. n. 222/2016, per le agenzie di competenza della Questura il titolo abilitativo può essere conseguito per il tramite del SUAPE o direttamente presso la Questura;
- al n° 194 (*Strutture socio-assistenziali*) è stato chiarito che il parere di compatibilità per le strutture residenziali integrate è sempre positivo, ed è acquisito con il perfezionamento del titolo abilitativo di esercizio; conseguentemente la tipologia di procedimento per le strutture residenziali integrate è stata corretta in autocertificazione a 0 giorni;
- al n° 203 (*Strutture sanitarie private*) sono state inserite le strutture a media e alta complessità e le procedure di accreditamento, in coerenza con le direttive;
- al n° 219 è stata aggiunta l’attività delle *Strutture veterinarie*, per la quale esiste già l’apposito modulo;
- al n° 220 è stata aggiunta l’attività delle *Strutture che erogano interventi assistiti con animali*, per la quale esiste già l’apposito modulo;
- al n° 256.e (*Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari*) è stato corretto il riferimento normativo, la competenza per materia e la durata del titolo abilitativo;
- al n° 310 (*Concessione per l’occupazione di spazi pubblici*) è stata aggiunta la fattispecie della voltura della concessione e sono state aggiunte alcune note;
- al n° 315 (*Verifica sui requisiti igienico-sanitari per alberghi e altre strutture ricettive*) è stato chiarito che l’adempimento non è necessario per i Bed&Breakfast;
- al n° 321 (*Ricerca ed utilizzo di acque sotterranee*) sono stati corretti alcuni refusi e chiarita la competenza; è stato inoltre chiarito che a seguito dell’acquisizione del titolo abilitativo, le

- comunicazioni di inizio e fine lavori alla Provincia e le comunicazioni dovute all'ISPRA ai sensi delle norme vigenti sono trasmesse direttamente all'Ente competente a cura dell'interessato;
- al n° 323 (*Derivazione di acque pubbliche*) sono stati corretti alcuni refusi e chiarito che il titolo abilitativo ha validità per 30 anni;
 - al n° 350 (*Interventi di edilizia libera non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio*) è stata modificata la previsione per adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2017; da segnalare che è stato chiarito che rientrano nella manutenzione ordinaria (e pertanto non sono soggetti ad alcun adempimento) anche gli interventi di cui all'art. 11, c. 3 del D.Lgs. n. 115/2008: "installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. n. 20/2007, nonché impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi";
 - al n° 351 (*Interventi di edilizia libera soggetti a preventiva comunicazione - CIL o CILA*) è stata modificata la previsione per adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2017;
 - al n° 352 (*Interventi soggetti a SCIA edilizia*) è stata modificata la previsione per adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2017;
 - al n° 353 (*Interventi soggetti a permesso di costruire*) è stata modificata la previsione per adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2017;
 - al n° 354 (*Mutamenti di destinazione d'uso*) è stata modificata la previsione per adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2017;
 - al n° 355 (*Interventi di miglioramento del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. n. 8/2015*) è stata modificata la previsione per adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2017; in particolare per alcune tipologie di interventi di ampliamento volumetrico è prevista la conferenza di servizi mentre in precedenza era previsto il procedimento in autocertificazione a 0 giorni;
 - al n° 356 (*Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o comunicazione*) è stata modificata la previsione per adeguamento alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 3/25 del 23/01/2018; in particolare per gli interventi di installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. n. 20/2007, nonché impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi è stata indicata la mancata necessità di qualsiasi adempimento;
 - al n° 357 (*Sanatorie edilizie - Accertamento di conformità, Mancata SCIA, Mancata comunicazione*) è stata modificata la previsione in coerenza con quanto disposto al nuovo art. 16 delle direttive;
 - al n° 381 (*Autorizzazione paesaggistica*) è stato modificato il riferimento normativo al nuovo D.P.R. n. 31/2017 e alla L.R. n. 9/2017;
 - al n° 392 (*Opere eseguite su aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*) è stata corretta la competenza per materia, indicando esclusivamente la Regione;
 -